

CONVENZIONE TRA LA REGIONE TOSCANA E L'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE-PISTOIA

TRA

la Regione Toscana (C.F. e partita IVA 01386030488) con sede in Firenze, Piazza del Duomo, n. 10 nella persona del Dott. Luciano Lippi, dirigente responsabile del Settore Risorse Umane SSR, Formazione, Relazioni sindacali

E

l'Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Firenze - Pistoia, con sede in Firenze, Via P. da Palestrina, 11 nella persona del Dott. David Nucci,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 13 del decreto legge 18/2020 (L. n. 27/2020) consente, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).
- Con lo stesso articolo sopracitato è consentito alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.
- L'art. 4, comma 8-sexies del decreto legge n. 183 del 2020 (convertito con modifiche nella L. 21/2021) ha sostituito integralmente il predetto articolo 13, ed ha prorogato dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e, innovando rispetto alla legislazione vigente, ha compreso nelle deroghe anche la qualifica di operatore socio sanitario conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive Ue.
- Lo stesso articolo prevede inoltre che l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario sia consentito anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate e che la possibilità di procedere all'assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, venga consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate;
- Il Decreto legge 105/21 ed in particolare l'art. 6 bis, (come modificato dalla L. 19.05.2022, n. 52 e dalla successiva L. 24.02.2023, n. 14) - "Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie" prevede, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

- Sulla base della normativa sopracitata gli interessati devono presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del sopracitato decreto legge n. 183 del 2020;

CONSIDERATO CHE la Regione Toscana, anche per il perdurare della carenza di professionisti sanitari dichiarata dalle strutture sanitarie e sociosanitarie private della Toscana, ha espresso la volontà di procedere in via sperimentale alla realizzazione di un percorso, in attuazione di quanto disposto dalla sopracitata normativa, che consenta l'esercizio temporaneo della professione sanitaria infermieristica nel territorio regionale.

PRESO ATTO CHE gli Ordini delle Professioni Infermieristiche delle Province toscane si sono resi disponibili a collaborare nella realizzazione ed attuazione del percorso che consenta la raccolta delle domande, l'istruttoria delle stesse e la gestione dell'elenco dei soggetti che possono esercitare in via temporanea la professione infermieristica

CONSIDERATO opportuno procedere con il rinnovo della Convenzione approvata con la DGR 28 del 17/01/22 e sottoscritta con gli ordini delle Professioni Infermieristiche aderenti, che prevedeva all'Art. 5 la data di scadenza del 31/12/2022 rinnovabile con il consenso delle parti firmatarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione in via sperimentale di un percorso finalizzato all'iscrizione in un elenco per l'esercizio temporaneo della professione infermieristica nel territorio regionale.

Art. 3 – Impegni delle parti

3.1. La Regione Toscana si impegna a:

- procedere con la raccolta delle domande pervenute, attraverso specifico bando gestito da Estar, ed alla loro istruttoria, provvedendo ove necessario alla richiesta di integrazioni/chiarimenti;
- comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ove non sussistano i requisiti previsti dall'avviso;
- trasmettere le domande che hanno avuto esito positivo a seguito dell'istruttoria agli Ordini provinciali della Professione infermieristica aderenti alla presente Convezione;
- comunicare all'interessato la conclusione del procedimento e l'inserimento del suo nominativo nell'elenco che verrà appositamente istituito presso la Regione Toscana;
- procedere all'aggiornamento continuo dell'elenco sopracitato, procedendo all'inserimento dei nuovi nominativi ed alla loro eliminazione in caso di decadenza dei requisiti.

3.2. L'Ordine provinciale della professione infermieristica si impegna a:

- effettuare un'adeguata informazione ed assistenza alle persone interessate per la presentazione delle domande;
- sostenere le persone che saranno ammesse alla prova sotto descritta con adeguata assistenza e formazione;
- sottoporre le persone indicate dalla Regione Toscana ad una prova rivolta alla verifica della conoscenza della lingua italiana e, per i richiedenti extra UE, anche sulla legislazione sanitaria;
- rilasciare certificazione dell'esito positivo della prova, che varrà anche come requisito previsto al momento in cui presenteranno domanda per l'iscrizione all'albo in Italia, dandone comunicazione alla Regione Toscana entro 7 giorni lavorativi dall'espletamento della prova stessa;

- organizzare le suddette prove di verifica con cadenza mensile, ove siano presenti nuove domande pervenute dalla Regione Toscana o comunque nuove richieste da parte di coloro che non hanno superato la prova in precedenza; in tale seconda ipotesi le richieste di ammissione ad una nuova prova di verifica possono essere trasmesse all'Ordine decorsi tre mesi dall'esito negativo della precedente;
- mettere a disposizione il proprio personale amministrativo e docente ai fini della gestione delle domande ricevute e l'organizzazione delle prove di verifica.

Articolo 4 - Contributo regionale

4.1. Ai fini della realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione la Regione Toscana attribuisce in favore dell'Ordine un contributo pari ad Euro 300,00 per ogni sessione di prova, compreso iva se dovuta, confermando inoltre il contributo che ogni singolo richiedente dovrà versare all'Ordine, stimato in una quota standard di euro 150,00, in analogia a quanto si prevede per la prova di infermieri con titolo estero riconosciuto dal Ministero della Salute.

La liquidazione a favore dell'Ordine verrà disposta da parte della Regione a seguito del ricevimento di una relazione semestrale sugli esami realizzati e le spese sostenute.

Art. 5 – Durata, condizioni risolutive, modifiche

5.1 La presente convenzione di durata annuale decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

5.2 Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse, rinnovare la presente convenzione, modificarne i contenuti o procedere alla proroga del termine conclusivo inizialmente stabilito, anche in relazione ad eventuali mutamenti del quadro normativo di riferimento e dell'evoluzione delle caratteristiche di operatività del servizio.

5.3 Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. L'Ordine Provinciale si impegna in caso di recesso allo svolgimento delle prove di verifica dei nominativi già pervenuti da parte della Regione.

Art. 6 - Trattamento dati

6.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e acconsentono espressamente che i dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolare del trattamento è Regione Toscana; l'Ordine delle Professioni Infermieristiche firmatario della presente convenzione è responsabile del procedimento per la parte relativa a quanto di sua competenza come specificato all'art 3, "Impegno delle parti", della presente convenzione; con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ordine sottoscrive il documento allegato alla presente, concernente rapporto tra titolare e responsabile con le istruzioni in merito ai trattamenti operati per conto del titolare, gli obblighi ed i limiti da parte del responsabile del trattamento. Inoltre il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l'articolo 28 del Regolamento, e dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti così come previsto per il titolare del trattamento.

6.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

ART. 7 - Imposta di bollo e di registro

7.1 La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16 e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 1, parte seconda, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131 e ss.mm..
In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento.

Art 8 – Disposizioni finali

8.1 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

8.2 La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi delle normative vigenti e sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Regione Toscana, Direzione regionale "Sanità, Welfare e Coesione sociale", Settore Risorse Umane SSR, Formazione, Relazioni sindacali pec regionetoscana@postacert.toscana.it

Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Firenze-Pistoia pec firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it

Letto, approvato e firmato digitalmente

Per la Regione Toscana Dott. Luciano Lippi

Per l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Firenze-Pistoia Dott. David Nucci